



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE AUTONOMO "A. TORLONIA – V. BELLISAR

VIA G. Marconi, 37 - TEL. 0863.413109 - FAX: 0863.411812 - E-MAIL

aqis01200r@istruzione.it



Liceo Classico "A. Torlonia"

Via Marconi, 37 – Avezzano (AQ)

☎ 0863.413109 ☎ 0863.441812

Liceo Artistico "V. Bellisario"

Via XX settembre, 425 – Avezzano (AQ)

☎ 0863.599333 ☎ 0863.599582



Prot. n° 2747 C/27

Avezzano 02/09/2015

A TUTTI I DOCENTI
LORO SEDI
All'Albo/sito web

OGGETTO: VIGILANZA DEGLI ALUNNI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE...ED ALTRO

Con la presente si sottolineano i principali obblighi di servizio a cui i Sigg. docenti sono tenuti e si richiamano alcune disposizioni già contenute nella circolare "Inizio anno scolastico" del 11/09/2014.

Rispetto dell'orario di servizio, accoglienza e sorveglianza degli alunni.

I docenti, come da contratto (art. 29 comma 5 CCNL 2006/2009), devono trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e osservare la massima puntualità sia all'ingresso che al cambio di ora. Sono tenuti altresì alla sorveglianza continua durante la permanenza in aula, negli spazi comuni durante l'intervallo e all'uscita dalle lezioni, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori o palestra, durante le attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento, autorizzate dalla scuola e nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione. Inoltre ogni docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'Istituto ed attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontano dalle fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna devono:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- controllare che la 5^a assenza (e multipli) sia giustificata personalmente dal genitore;
- segnalare tempestivamente al Dirigente o ad uno dei suoi collaboratori eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli studenti ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare affinché:

- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della Scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'Istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- sia rispettato il divieto di uso del telefono cellulare.

Solo in caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – sempre un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente, ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. I docenti devono evitare, nei casi di indisciplina o per altri motivi, di far sostare gli alunni in corridoio che restano così senza vigilanza.

Il cambio dell'ora va effettuato con la massima tempestività e celerità, al fine di non lasciare scoperte le classi, evitando di intrattenersi con gli altri colleghi presenti in Istituto nei corridoi o in sala docente.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare. Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni comunicando tempestivamente, al Dirigente o ad un suo collaboratore, eventuali anomalie.

Durante l'intervallo-ricreazione la sorveglianza della classe è affidata al docente dell'ora precedente l'intervallo stesso, il quale ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati anch'essi nella vigilanza. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora successiva. In ogni caso tutti gli insegnanti sono tenuti a sorvegliare durante l'intervallo gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e quindi non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli ad alta voce, ecc.

L'utilizzo dei distributori automatici di bevande, snack, installati presso l'Istituto è consentito solo durante la ricreazione e comunque dopo la fine della seconda ora di lezione.

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i compiti di sorveglianza così come assegnati al docente sostituito.

In caso di infortunio

Il dipendente deve darne immediata notizia al Dirigente Scolastico indicando le modalità di accadimento ed eventuali testimoni. Gli studenti dovranno informare prontamente il docente presente nell'ora in cui è avvenuto l'infortunio.

Il dipendente ha l'obbligo di dare notizia al proprio Responsabile anche nel caso si tratti di infortunio causato da terzi nel territorio scolastico.

Il dipendente ha, altresì, l'obbligo di far pervenire con la massima celerità il certificato medico di eventuale prosecuzione dell'infortunio, nonché la dichiarazione di chiusura dell'infortunio

ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO AGLI ALUNNI

La segnalazione, in caso di infortunio, deve essere redatta dal docente che al momento dell'infortunio aveva la responsabilità della classe.

Nel caso in cui la classe sia stata affidata, momentaneamente, dal docente responsabile ad un collaboratore scolastico, dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio alla Dirigenza, indicando il motivo per il quale la classe era affidata al collaboratore scolastico e il nominativo del collaboratore scolastico a cui aveva temporaneamente affidato la classe.

PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI - Infortuni degli studenti a scuola.

1. Obblighi dell'infortunato

Se l'infortunato è un ALUNNO:

- Segnalare immediatamente al docente presente l'incidente occorso;
- Accettare l'assistenza immediata e mostrare fiducia;

Se l'infortunato è un LAVORATORE:

- Informare il Dirigente, o in sua assenza chi ne fa le veci, riguardo a qualsiasi genere d'infortunio subito, anche ritenuto lieve;
- Stilare urgentemente, se ne è in grado, la relazione dettagliata sull'accaduto, e farla pervenire alla Segreteria prima di lasciare la scuola;
- Far pervenire, con urgenza, in Segreteria il referto medico originale, con prognosi, relativo all'infortunio;

2. Compiti del docente

- Prestare assistenza immediata all'alunno infortunato e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
- Chiamare subito i genitori o il 118, in base alla gravità dell'infortunio, per accompagnare l'infortunato al Pronto Soccorso; l'alunno, che viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso, sarà accompagnato dai genitori o, in assenza di questi, dall'insegnante o da persona adulta.
- Accertare la dinamica dell'incidente;
- Collaborare con la famiglia nel prestare adeguata assistenza;
- Redigere una relazione dettagliata sull'accaduto circostanziando in modo chiaro le modalità dell'infortunio e i primi soccorsi prestati;
- Far pervenire tale relazione, indirizzata al Dirigente scolastico, nello stesso giorno dell'infortunio, presso l'Ufficio di Segreteria della scuola;

Compilazione registri.

I docenti sono tenuti alla corretta compilazione del registro di classe e di quello personale in formato cartaceo. Tali documenti non devono presentare abrasioni, cancellature o "sbianchettature" che rendano illeggibile quando precedentemente scritto.

Gli argomenti del programma e le attività svolte durante le lezioni sono indicate analiticamente sul registro del professore - anche in formato elettronico - e sinteticamente sul registro di classe.

Il registro personale del docente, deve essere compilato con attenzione, avendo cura di riportare le assenze, le valutazioni, gli argomenti, gli obiettivi da perseguire e le competenze da attivare secondo la programmazione di classe e il piano di lavoro delle singole discipline.

Affinché si possa garantire agli alunni il diritto ad una valutazione "trasparente e tempestiva" come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.R. 249/98, si dovrà dunque provvedere all'aggiornamento costante nel registro personale delle valutazioni riportate nelle verifiche scritte ed orali.

Per l'uso dei pc per il registro elettronico si sottolinea come sia fondamentale provvedere in maniera accurata alla custodia di tali dispositivi che ne consentono l'uso in classe. Il docente dell'ultima ora dovrà accertarsi che siano spenti alla fine dell'orario di lezione e riporli sotto chiave nell'apposito armadietto affinché non si guastino o -peggio- non siano oggetto di manomissione o atti di vandalismo.

Divieto di fumo.

Per legge è assolutamente vietato fumare nei locali scolastici sia negli spazi interni sia negli spazi all'aperto. I trasgressori saranno sanzionati come previsto dalla legge. Si riportano per completezza d'informazione i principali riferimenti normativi relativi al divieto di fumo nei luoghi pubblici: Legge 11/11/1975 n. 584; Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 come modificato dal recente D. L 12/09/2013 n. 104 art. 4 che estende il divieto di fumo a tutti gli spazi degli edifici scolastici, sia interni che esterni, e comprende nel divieto anche le sigarette elettroniche.

Uso del telefono cellulare.

E' vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione (CM 362 del 25/8/1998 e seguenti) sia per gli insegnanti che per gli alunni. E' necessario che gli insegnanti osservino tale divieto perché siano essi stessi di esempio per gli alunni.

Rapporti con la Segreteria.

Devono sempre limitarsi all'essenziale, nel rispetto dell'orario di segreteria e solo per esigenze connesse alla didattica con o senza adempimenti di natura amministrativa. Il personale di segreteria non è tenuto alla compilazione di moduli, modelli od altro inerente alle singole esigenze soggettive personali o di servizio. I docenti, in applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla privacy), non possono trattenersi, per alcun motivo, nei locali di Segreteria.

Rapporti con i Collaboratori scolastici.

Devono essere sempre improntati al massimo rispetto reciproco. Non si può adibire il personale collaboratore scolastico ai compiti che non gli sono propri.

Applicazione D. Lgs. 81/08 (ex 626/94): sicurezza negli ambienti scolastici.

Ai sensi del D. Lgs. 81/08, il docente, nello svolgimento del proprio compito in aula, si trova nelle condizioni di soggetto di prevenzione dei rischi relativi alla sicurezza e deve agire in tal senso: direttamente, nei riguardi degli alunni affidati, ed indirettamente segnalando alla direzione qualsiasi ipotetica o concreta situazione di possibile rischio secondo le procedure prestabilite dal RSPP (Responsabile per la sicurezza) e rese note dalla dirigenza della scuola. Per ogni altra segnalazione si deve far riferimento al Rappresentante dei lavoratori (RLS) per la sicurezza. Si ricorda che ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 2 gli studenti impegnati in laboratorio sono equiparati a lavoratori e i docenti a cui sono affidati vengono considerati "preposti di fatto".

Si ricorda, inoltre che è fatto divieto assoluto di uso di apparecchiature elettriche non inerenti l'attività didattica (fornelli ecc.)

Rapporti con gli alunni.

Debbono essere anch'essi improntati al reciproco rispetto. L'Insegnante ha il dovere di rispettare l'alunno, senza che venga mai meno quella posizione di giusto decoro e convenienza che sempre deve accompagnare una seria attività educativa e didattica. L'Insegnante non deve abbandonare la classe per tutta la durata delle lezioni, in quanto rimane unico responsabile. Le ore di supplenza debbono sempre avere carattere didattico. Si fa presente in proposito che l'ora di supplenza non può essere intesa come momento di ricreazione. In alcuni casi di questo genere si potrebbe configurare l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio.

Rapporti con le famiglie.

Le scelte didattiche e gli obiettivi educativi vanno condivisi con le famiglie: è opportuno pertanto che i rapporti con i genitori degli alunni siano improntati a uno spirito di serena e produttiva collaborazione. Come previsto dal Regolamento di Istituto oltre agli incontri scuola – famiglia previsti dal piano annuale delle attività in orario pomeridiano, i docenti -su richiesta dei genitori e previo appuntamento concordato attraverso gli alunni- daranno la loro disponibilità ad incontrare i genitori di mattina in orario non coincidente con le loro ore di lezione.